DISPOSIZIONI URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE E GLI INVESTIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO, PER IL PROCESSO PENALE E IN MATERIA DI SPORT

Art. 6-bis

Norma in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile

1. All'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono altresi' esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in servizio da almeno venticinque anni"

Versione in vigore dal 21 agosto 2024, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport
Estremi	Decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89
Capo	I — Infrastrutture di interesse strategico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-le-infrastrutture-e-gli-investimenti-di/art-6-bis-norma-in-materia-di-condizioni-per-la-circolazione-del-materiale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it